



REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, allegato alla Ordinanza n. 3 del 10/10/2002, integra a livello locale, quanto statuito dal D.M. 06.02.2001, n. 132, in materia di "servizi portuali".

Art. 1

Individuazione dei Servizi Portuali

Nel porto di Palermo sono individuati i seguenti "servizi portuali" così come definiti dall'art. 16, comma 1, della Legge 28.01.1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.M. 06.02.2001, n. 132:

1. Pesatura merce;
2. Smarcatura, conteggio e cernita della merce;
3. Pulizia merci e ricondizionamento colli;
4. Controllo merceologico;
5. Sorveglianza e vigilanza delle merci;
6. Rizzaggio, derizzaggio o taccaggio;
7. Fissaggio o fardaggio delle merci.

Art. 2

Contenuto dei vari servizi portuali

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

- a) Pesatura merce: misurazione o verifica del peso delle merci da imbarcare o sbarcare con l'ausilio di pese o di altri sistemi similari.
- b) Smarcatura, conteggio e cernita merce: registrazione delle merci da imbarcare o sbarcare; individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata; individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore.
- c) Pulizia merci e ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce da imbarcare o sbarcare, prima della consegna, mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive e risistemazione colli, pacchi, pallets, etc...
- d) Controllo merceologico: attività di controllo della merce mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti in correlazione alle operazioni portuali, ad esclusione delle verifiche ed accertamenti da parte di compagnie assicuratrici, enti tecnici od altre istituzioni preposte a tali attività.



- e) Sorveglianza e vigilanza: attività svolta al fine di evitare che la merce sbarcata o da imbarcare venga sottratta, sottoposta a rischio o manomessa.
- f) Rizzaggio, derizzaggio o taccaggio: definite come attività svolte al fine di fissare e bloccare gli autoveicoli e mezzi gommati da imbarcare o sbarcare con rizze, tornichetti, catene, tacchi, etc. ed attività inverse, escluso le autovetture al seguito di passeggeri.
- g) Fissaggio o fardaggio delle merci; definite come attività svolte al fine di fissare il carico delle merci con spessori, blocchi od altri sistemi simili ed attività inverse.

Art. 3

Soggetto autorizzato ad espletare "servizi portuali"

Al fine di regolamentare l'eventuale richiesta di espletare "servizi portuali", si determina che nel porto di Palermo:

- 1 - a) Un'impresa già autorizzata ad espletare "operazioni portuali" ex art. 16 Legge 84/94 potrà essere autorizzata ad espletare anche "servizi portuali" sempre che dimostri di possedere una dotazione organica adeguata e distinta da quella già esistente per l'espletamento delle operazioni portuali autorizzate, previa istruttoria finalizzata ad accertare la capacità tecnico organizzativa ed il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4; in tal caso, se si tratta dello stesso soggetto giuridico, l'impresa dovrà tenere contabilità e bilanci separati.
- b) Un'impresa già autorizzata ad espletare "operazioni portuali" ex art. 16 Legge 84/94 potrà essere autorizzata ad espletare anche i "servizi portuali" direttamente connessi alle operazioni portuali già autorizzate con la stessa dotazione organica esistente, in deroga al precedente punto 1- a), se dimostra che gli stessi "servizi" vengono espletati in un momento diverso da quello delle operazioni portuali, e sempre che dimostri di possedere mezzi ed attrezzature idonei.
In tal caso, l'autorizzazione potrà essere rilasciata, sentita la Commissione Consultiva locale, fermo restando la suddivisione contabile e di bilancio delle due attività (operazioni e servizi portuali).
- c) Un'impresa già autorizzata ad espletare "operazioni portuali" ex art. 16 Legge 84/94 in una specifica e ben definita area demaniale portuale in concessione (terminal, stabilimento, etc.) potrà anche essere autorizzata ad espletare "servizi portuali" nella stessa area in concessione, sempre che dimostri di possedere un adeguato organico di dipendenti finalizzato ai servizi, nonché mezzi ed attrezzature idonei.
- d) Un'impresa già autorizzata ad espletare in autoproduzione (self-handling) operazioni portuali ex art. 16 Legge 84/94, potrà anche essere autorizzata ad espletare "servizi



portuali" sempre che dimostri di possedere un adeguato organico di dipendenti finalizzato ai servizi, nonché mezzi ed attrezzature idonei.

Le autorizzazioni per i servizi di cui ai precedenti punti 1 b), 1 c) e 1 d) non rientrano nel numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, quando le stesse riguardano servizi svolti dalle imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali nell'ambito del proprio ciclo operativo con personale già in organico.

- 2 - Un'impresa non autorizzata ad espletare operazioni portuali ex art. 16, comma 1, potrà essere autorizzata previa istruttoria finalizzata ad accertare la capacità tecnica organizzativa e finanziaria ed il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Presentazione delle domande

Tutti coloro che intendono svolgere "servizi portuali" nell'ambito portuale di Palermo devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 16 della Legge 28.01.94, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

Per conseguire l'autorizzazione o, il rinnovo della stessa, gli interessati devono presentare entro il 1° dicembre di ogni anno apposita istanza corredata dalla seguente documentazione, che potrà essere sostituita ai sensi della legge sull'autocertificazione:

- a) Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura corredata dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni.
- b) Certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante, nonché, in caso di società, degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale.
- c) Documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio.
- d) Relazione sulla capacità tecnica, organizzativa e finanziaria dell'impresa in riferimento ai servizi che si intendono svolgere, nonché, elenco dei mezzi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata con l'indicazione del titolo di utilizzo degli stessi (proprietà, affitto, leasing, etc.) corredata anche dai seguenti documenti:
 - 1) bilancio relativo all'esercizio precedente, a meno che non si tratti di nuova società, con specificazioni in merito alla sola attività relativa ai "servizi portuali";
 - 2) conto economico dettagliato riferito alle previsioni dei "servizi portuali" da espletare nell'anno successivo;
 - 3) concreti e specifici elementi di valutazione della capacità finanziaria riferiti alle sole attività afferenti i "servizi portuali" in rapporto alle previsioni dell'anno successivo;



- e) Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori, riportante i dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio, anche se dirigenti o quadri destinati ad espletare i servizi portuali, nonché la data di assunzione ed il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, etc.).
- f) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale di 1.500.000 euro per ogni infortunio/sinistro occorso.
- g) Indicazioni delle tariffe da adottare.
- h) Cauzione pari al doppio del canone annuo a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione da versare presso l'istituto cassiere di questa Autorità Portuale. Detta cauzione può essere sostituita da una polizza cauzionale o fideiussoria bancaria che rispetti i seguenti requisiti:
 - avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fideiussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
 - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
 - garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale di Palermo;
 - essere valida fino allo svincolo della stessa.
- i) documentazione relativa agli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori ed in particolare:
 - 1) Documento di Sicurezza ex art. 4 comma 1 del D.Lvo 272/99. Il suddetto documento, se l'espletamento dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione prevede lo svolgimento di attività all'interno di aziende o attività produttive, deve essere integrato con l'indicazione delle procedure, prescritte dall'art. 7 D.Lvo 626/94, da adottare coordinatamente con la ditta committente.
 - 2) Attestazione dell'avvenuta trasmissione all'Azienda U.S.L., competente per territorio, del sopraccitato Documento di Sicurezza.
 - 3) Nelle ipotesi previste dalla Legge ed in relazione all'attività da espletare, elenco dei nominativi dei lavoratori interni alla ditta, incaricati di applicare le misure di prevenzione, lotta contro l'incendio, gestione dell'emergenza e pronto soccorso;
 - Attestato dell'avvenuta formazione dei suddetti lavoratori addetti alle squadre d'emergenza.
 - Per gli addetti antincendio, attestato di partecipazione a corso di formazione in conformità a quanto previsto nell'allegato IX al D.M.I. 10 marzo 1998, n. 64, (Suppl. Ord. alla G.U.R.I. 07.04.1998, n. 81).



- Nel caso di affidamento dei suddetti compiti ad impresa esterna, devono essere comunicati gli estremi dell'impresa incaricata con allegati lettera d'incarico all'impresa e lettera d'accettazione della stessa.

- 4) Estremi della posizione della Ditta presso gli enti previdenziali ed assicurativi.
- 5) Copia di lettera di comunicazione d'assunzione agli enti previdenziali ed assicurativi e fotocopia del libro matricola. La Ditta provvederà ad inviare copia della suddetta documentazione opportunamente aggiornata ogni qual volta avvengano variazioni dell'organico.
- 6) Elenco degli automezzi e dei mezzi soggetti a controllo e verifica da parte della A.U.S.L. e dell'I.S.P.E.S.L. con copia dei relativi libretti di verifica e/o certificati d'omologazione CE; tali automezzi dovranno recare sulle fiancate, o in posizione facilmente visibile, nome ed eventuale logo della Ditta.

Il Segretario Generale o un suo delegato può richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa della ditta.

Art. 5

Rilascio Autorizzazioni

Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento del Presidente entro i seguenti limiti numerici, tenuto conto della realtà portuale di Palermo:

1) Pesatura - merce	:	3 (tre)	autorizzazioni
2) Smarcatura - conteggio e cernita della merce	:	3 (tre)	autorizzazioni
3) Pulizia merci e ricondizionamento colli	:	2 (due)	autorizzazioni
4) Controllo merceologico	:	2 (due)	autorizzazioni
5) Sorveglianza e vigilanza delle merci	:	4 (quattro)	autorizzazioni
6) Rizzaggio, derizzaggio e taccaggio	:	3 (tre)	autorizzazioni
7) Fissaggio o fardaggio delle merci	:	2 (due)	autorizzazioni

Tale determinazione sarà rivista annualmente, sentita la Commissione Consultiva Locale ed il Comitato Portuale al fine di assicurare la più ampia concorrenza.

L'eventuale reiezione dell'autorizzazione, debitamente motivata, va notificata al richiedente entro trenta giorni dal completamento dell'iter procedurale.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione la ditta interessata dovrà versare al cassiere dell'Autorità Portuale il canone determinato annualmente dall'Autorità Portuale per ogni servizio.

In fase di prima applicazione, il canone viene così determinato:

- canone annuo fisso pari ad € 129,11 per autorizzazione, cui si sommerà per ciascuno dei servizi richiesti, un canone annuo fisso in base ai seguenti moltiplicatori:



- per ogni servizio individuato ai punti 1, 3 e 7 di cui sopra, fattore moltiplicatore 1 (uno):
€ 129,11 per 1 = € 129,11;
 - per ogni servizio individuato ai punti 2, 4 e 5 di cui sopra, fattore moltiplicatore 2 (due):
€ 129,11 per 2 = € 258,22;
 - per il servizio individuato al punto 6 di cui sopra, fattore moltiplicatore 20 (venti): €
129,11 per 20 = € 2.582,28;
- canone variabile in base al fatturato da congruare a fine anno sulla base delle risultanze economiche dell'impresa secondo le sottotolate misure:
- a) 1% del fatturato relativo ai servizi portuali espletati per fatturati fino ad € 50.000;
 - b) 0,5% del fatturato relativo ai servizi portuali espletati per la parte di fatturato superiore ad € 50.000.

L'autorizzazione ha normalmente efficacia annuale e, può essere rinnovata, sempreché sia verificata la rispondenza alla normativa vigente in detta fase, anche in relazione alle previsioni del successivo art. 8 del presente regolamento.

Art. 6

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'Autorizzazione può essere oggetto di rinuncia o decadenza senza diritto ad indennizzo.

La decadenza può essere dichiarata per le ipotesi previste dall'art. 3, comma 6, del decreto 132/2001 citato in premessa.

L'Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi portuali espletati richiedendo a tal fine ogni necessario elemento utile al giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento degli stessi.

Art. 7

Altri requisiti ed obblighi dell'impresa autorizzata

L'impresa autorizzata è tenuta:

- all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere; al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali; al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e di ogni altra norma che disciplini le attività di imprese di servizi portuali, anche con riferimento, tra gli altri, a



quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della Legge 28.1.1994, n. 84 e dall'art. 4, comma 3, decreto M.T.N. 06.02.2001, n. 132;

- ad applicare per i dipendenti trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli previsti dal "contratto collettivo unico nazionale di riferimento";
- a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria corrispondente a quella documentata al momento della presentazione della domanda;
- a comunicare all'A.P. ogni modifica dell'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali;
- a soddisfare le richieste dell'A.P. al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'A.P. ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di controllo;
- a consentire all'A.P. l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi portuali espletati.

Art. 8

L'Autorità Portuale, annualmente, sulla base dei dati economici forniti dalle imprese per singolo servizio, potrà in base alla normativa vigente, rideterminare i servizi portuali di cui all'art.- 1 del presente regolamento e il numero delle imprese.

Art. 9

L'Autorità Portuale provvederà a modificare opportunamente la vigente Ordinanza con cui sono regolate le attività ex art. 68 Cod Nav. eliminando quelle attività ivi comprese inserite nel presente regolamento tra i "servizi portuali".

Palermo, li 10/10/2002

F.to

Il Presidente
Dott. Salvatore Marchello Castellana)